



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 30.08.2022

Lettera informativa 2022/2: Attestato cantonale per l'esportazione di cosmetici in Cina

1. Situazione iniziale

La Cina ha modificato la legislazione sui cosmetici (Cosmetic Supervision and Administration Regulation, CSAR) a partire dal 1° gennaio 2021. Le misure amministrative e i requisiti di documentazione ad essa collegati sono entrati in vigore il 1° maggio 2021. Ciò significa che i cosmetici generali possono essere esportati in Cina senza effettuare esperimenti sugli animali. Tuttavia, la Cina ora richiede una conferma da parte di un'autorità svizzera che il produttore dei cosmetici sia registrato in Svizzera e che i cosmetici siano prodotti secondo uno standard internazionale per le pratiche di buona fabbricazione (GMP). Nell'ambito di un tentativo pilota, un gruppo di lavoro composto da membri dei produttori di cosmetici, delle autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare e dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha sviluppato un attestato che, in base all'esperienza, soddisfa i requisiti delle autorità cinesi e può essere firmato dall'autorità cantonale di esecuzione.

2. Basi legali

L'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr, RS 817.042) stabilisce, all'articolo 35 capoverso 1 lettera a, che l'autorità cantonale di controllo può confermare, su richiesta, che le esigenze specifiche del Paese di destinazione sono soddisfatte.

Nella fabbricazione di cosmetici occorre rispettare la buona prassi di fabbricazione (art. 55 cpv. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr, RS 817.02).

L'articolo 75 lettera b numero 2 ODerr prevede che chiunque produca oggetti d'uso debba garantire, nell'ambito dell'obbligo del controllo autonomo, il rispetto della buona prassi di fabbricazione. La buona prassi di fabbricazione si basa sui consueti standard del settore (art. 77 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 ODerr).

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31), la fabbricazione di cosmetici rispetta la buona prassi di fabbricazione. Qualora la fabbricazione di cosmetici avvenga in conformità delle norme relative alla buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 7, si presume il rispetto della buona prassi di fabbricazione (art. 12 cpv. 3 OCos).

3. Procedura per l'ottenimento del attestato

Un produttore che desideri ottenere dalle autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare un attestato specifico per l'esportazione di cosmetici in Cina deve procedere come segue:

1. annunciarsi alla competente autorità cantonale di esecuzione;
2. presentare alla competente autorità cantonale di esecuzione la certificazione/ricertificazione per la buona prassi di fabbricazione (GMP) insieme al modulo previsto «Manufacturing certificate».

La competente autorità cantonale di esecuzione controlla la certificazione/ricertificazione presentata per la GMP. La certificazione secondo la norma ISO 22716 da parte di un organismo di certificazione accreditato a tale scopo soddisfa pienamente questi requisiti.

Dopo la presentazione dei documenti richiesti, l'autorità cantonale di esecuzione decide se è necessario un controllo nell'azienda per verificare i fatti o se ci si può basare sui risultati dei controlli precedenti. Se è necessario un nuovo controllo, viene riscosso un emolumento (art. 58 cpv. 2 lett. h della legge sulle derrate alimentari, RS 817.0).

Sulla base dei documenti presentati, delle informazioni disponibili e dei risultati del controllo nell'azienda, l'autorità cantonale di esecuzione decide se rilasciare il certificato specifico per l'esportazione di cosmetici in Cina. Per il rilascio del certificato, utilizza il modello «Manufacturing certificate» presente sul sito Internet dell'USAV (link: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/gebrauchsgegenstaende.html>).

La validità del certificato corrisponde alla data di scadenza della certificazione ISO 22716. Se non viene indicata alcuna data, il certificato scade due anni dopo il suo rilascio.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

i.V.

Dr. Michael Beer
Vice direttore